



Decreto Sindacale N. 33 del 01/10/2024

Oggetto: REVOCA E NOMINA ASSESSORI, CONFERMA DELLA GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di elezioni amministrative, con decreto sindacale n.40 del 22.10.2021 sono stati nominati gli assessori ed il vicesindaco del Comune di Busto Arsizio;

Presa cognizione dei disposti:

- dell'art. 46, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi del quale il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
- dell'art. 19, commi 6 e 7 dello Statuto Comunale, i quali dispongono che, nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e che la revoca deve essere motivata sinteticamente, anche con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile;

Tenuto conto che l'affidamento e la revoca dell'incarico di assessore vanno annoverati tra gli atti aventi carattere fiduciario, derivati da valutazioni caratterizzate da una ampia discrezionalità, come sottolineato altresì dall'assenza di criteri normativamente predeterminati e/o dalla previsione di specifici requisiti per la nomina ad assessore;

Osservato che:

- da una valutazione politica generale e da considerazioni basate sull'andamento dell'attività amministrativa svolta sino alla data odierna, si rende opportuno un ripensamento circa la composizione della Giunta Comunale finalizzato alla riassegnazione delle deleghe assessorili allo

scopo di dare nuovo impulso all'attività politico-amministrativa ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati;

- spetta in particolare al Sindaco l'incombenza di valutare la sussistenza di esigenze di carattere generale, che investano anche i rapporti tra le forze politiche, quelle relative all'efficienza dell'azione amministrativa e, non ultime, quelle che investono l'indebolimento del rapporto fiduciario tra il vertice dell'amministrazione e uno degli assessori (TAR Lazio, sez. II, sentenza n.11143/2022);

Ritenuto di esercitare la facoltà di revoca della nomina ad assessore comunale conferita ai signori Maurizio Artusa, Daniela Cinzia Cerana, Salvatore Nicola Loschiavo e Giorgio Mariani con il decreto sindacale sopra citato, con effetto e cessazione della carica immediati;

Valutato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 21.1.2009, n. 280; 23.2.2012. n.1053; 10.7.2012, n.4057), secondo cui la revoca dall'incarico di assessore comunale non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n.241/90 in quanto, in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, la partecipazione al procedimento diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in autonomia la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi nell'espletamento del mandato amministrativo;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di revocare la nomina, effettuata con proprio atto n.40 del 22.10.2021, in qualità di assessore comunale ai sigg.ri Maurizio Artusa, Daniela Cinzia Cerana, Salvatore Nicola Loschiavo e Giorgio Mariani con effetto immediato e immediata cessazione della carica, dando atto che ciò comporta altresì la cessazione di tutte le deleghe e gli incarichi conferiti dal Sindaco in ragione della carica istituzionale ricoperta;

Inoltre,

Considerato che si rende opportuno procedere alla nomina di nuovi assessori al fine di ricostituire l'organo di governo del Comune e, contestualmente, effettuare una riconsiderazione complessiva in ordine alle deleghe assessorili e all'incarico di vicesindaco, allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi programmatici politico-amministrativi, anche alla luce dei

finanziamenti ricevuti e delle risorse finanziarie derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Visti:

- l'art.46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, che attribuisce al sindaco la nomina dei componenti la giunta, tra cui un vicesindaco;
- la legge 26.3.2010, n.42 di conversione del decreto legge 25.1.2010, n.2, recante: “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” in ordine al numero dei consiglieri ed assessori comunali e provinciali;
- l'art.47, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, il quale stabilisce che la giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale e comma 3, che dispone che il sindaco possa nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
- l'art.64 del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e che un consigliere comunale, qualora assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
- l'art.1, comma 137, della Legge 7.4.2014, n.56 che dispone “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24 aprile 2014 con cui, riguardo alla sopra richiamata norma sulla rappresentanza di genere ha affermato che, in base al principio generale per cui, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato con la formula "*senza computare a tal fine il sindaco*" e, secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere;
- l'art.19, commi 1 e 2, dello statuto comunale,

NOMINA

a far tempo dal 1° ottobre 2024, assessori del Comune di Busto Arsizio i sigg.ri:

- COLOMBO CHIARA ROSA GIORGIA nata a Busto Arsizio il 16.10.1972
- FOLEGANI LUCA nato a Busto Arsizio il 23.01.1990

6) **ASSESSORE REGUZZONI MARIA PAOLA:** INCLUSIONE SOCIALE E SALUTE - Servizi sociali, lavoro, politiche della casa, celebrazione matrimoni, T.S.O.

7) **ASSESSORE ALBANI ALESSANDRO:** ECONOMIA – Finanze, Tributi, Attrazione risorse, celebrazione matrimoni, T.S.O.

Rimangono di esclusiva competenza del sindaco le attività non citate nel presente provvedimento e, in particolare: opere pubbliche, strade, viabilità, verde pubblico, ambiente, ecologia, illuminazione pubblica, innovazione tecnologica, partecipate, salute e nuovo ospedale, cerimoniale e comunicazione, progetti speciali, avvocatura, celebrazione matrimoni, T.S.O.

NOMINA

altresì, vice sindaco del Comune l'assessore **Luca Folegani** a far tempo dal 1° ottobre 2024.

Ai sensi dell'art.53, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, nonché nei casi previsti dall'art.59 del citato decreto legislativo, le sue funzioni vengono esercitate dal vice sindaco.

DISPONE CHE

il presente provvedimento:

- sia notificato ai soggetti revocati, ai sensi dell'art.21, comma 5, dello Statuto Comunale;
- venga comunicato immediatamente al Presidente del Consiglio Comunale ed al Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla nomina;
- sia inviato alla Prefettura, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell'ente, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza;
- sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Il Sindaco

EMANUELE ANTONELLI /

ArubaPEC S.p.A.